

STATUTO

**COSENZA EUROPA 2
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA LUCANIA 14

Numero REA: CS - 206508

Codice fiscale: 03036890782

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-02-2023 - Statuto completo	2
--	---

	il voto i soci presenti, e commette a me Notaio le funzioni	
	di segretario.	
	Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, ricorda al-	
	l'assemblea la necessità, al fine di intraprendere nuove ini-	
	ziative di lavoro, l'adozione un'oggetto sociale più consono	
	alle esigenza ed alla struttura della società.	
	Propone quindi di adottare un nuovo oggetto sociale del quale	
	da lettura e qualora l'assemblea concordi di modificare	
	l'art. 5 dello statuto.	
	L'assemblea, all'unanimità, quindi con il voto favorevole di	
	tutti i soci	
	d e l i b e r a	
	- di modificare l'oggetto sociale con conseguente modifica	
	dell'art 5 dello statuto sociale che aggiornato con la sud-	
	detta modifica integralmente di seguito si trascrive.	
	- di approvare un nuovo testo di statuto sociale aggiornato	
	con la modifica suddetta	
	Le spese del presente atto si indicano, approssimativamente,	
	in euro 1.000,00 (Euro mille).	
	La società sarà disciplinata dalle norme contenute nello sta-	
	tuto sociale che, qui di seguito, si trascrive integralmente	
	aggiornato con la modifica teste deliberata:	
	STATUTO	
	"COSENZA EUROPA 2 COOPERATIVA SOCIALE a R.L.	
	TITOLO I	

	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1) E' costituita una società cooperativa sociale a re-	
	sponsabilità limitata denominata "COSENZA EUROPA 2 SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"	
	ART. 2) La cooperativa ha sede nel Comune di Cosenza all'indi-	
	rizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro	
	delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di at-	
	tuazione del codice civile.	
	L' organo amministrativo ha facoltà di istituire e/o sopprime-	
	re ovunque sedi secondarie, filiali, succursali,	
	agenzie, uffici di rappresentanza, ovvero di trasferire la se-	
	de sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta inve-	
	ce ai soci deliberare la istituzione e/o soppressione di sedi	
	secondarie o il trasferimento della sede in	
	Comune diverso da quello sopra indicato.	
	ART. 3) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre	
	2050, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assem-	
	blea dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4) La cooperativa adotta il modello societario della so-	
	cietà a responsabilità limitata in quanto compatibile con la	
	disciplina prevista dal codice vigente in materia di società	
	cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	

4 di 40

1) procurare ai soci condizioni di lavoro più favorevoli di quelle offerte dal mercato, perseguendo l'obiettivo della piena occupazione, con inserimento lavorativo, in particolare, di persone svantaggiate;

2) incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo;

3) concorrere alla promozione di servizi sociali, anche in collegamento con gli Enti locali;

4) rendere possibile l'incremento dell'occupazione giovanile, in applicazione delle leggi Regionali e Nazionali, attraverso l'acquisizione e la gestione in appalto di progetti previsti dalle suddette leggi.

La Cooperativa si propone in particolare **lo svolgimento delle seguenti attività:**

- agricoltura, silvicoltura e pesca ,coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi, coltivazione di colture agricole non permanenti, coltivazione di colture permanenti, riproduzione delle piante, allevamento di animali, coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista, attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta, caccia, cattura di animali e servizi connessi, silvicoltura ed utilizzo di aree forestali, silvicoltura ed altre attività forestali, utilizzo di aree forestali, raccolta di prodotti selvatici non legnosi, servizi di supporto per la silvicoltura, pesca e acquacoltura

6 di 40

7 di 40

	sterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo, fabbri-
	cazione di generatori di vapore, fabbricazione di armi e muni-
	zioni, fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei
	metalli; metallurgia delle polveri, trattamento e rivestimen-
	to dei metalli; lavori di meccanica generale, fabbricazione
	di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta,
	fabbricazione di prodotti in metallo, fabbricazione di compu-
	ter e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettrome-
	dicali, apparecchi di misurazione e di orologi, fabbricazione
	di componenti elettronici e schede elettroniche, fabbricazio-
	ne di computer e unità periferiche, fabbricazione di apparec-
	chiature per le telecomunicazioni, fabbricazione di prodotti
	di elettronica di consumo audio e video, fabbricazione di
	strumenti e apparecchi dimisurazione, prova e navigazione,
	fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature
	elettromedicali ed elettroterapeutiche, fabbricazione di stru-
	menti ottici e attrezzature fotografiche, fabbricazione di
	supporti magnetici ed ottici, fabbricazione di apparecchiatu-
	re elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elet-
	triche, fabbricazione di motori, generatori e trasformatori e-
	lettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il con-
	trollo dell'elettricità, fabbricazione di batterie di pile ed
	accumulatori elettrici, fabbricazione di cablaggi e apparec-
	chiature di cablaggio, fabbricazione di apparecchiature per
	illuminazione, fabbricazione di macchinari ed apparecchiature

9 di 40

10 di 40

	terrestri di passeggeri e merci, trasporto di merci su strada
	conto proprio e conto terzi e servizi di trasloco, trasporto
	marittimo e per vie d'acqua di merci e passeggeri, trasporto
	aereo di passeggeri e merci, trasporto spaziale di passeggeri
	e merci, magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti,
	magazzinaggio e custodia, attività di supporto ai trasporti,
	servizi postali e attività di corriere, attività dei servizi
	di alloggio e di ristorazione, fornitura di pasti preparati,
	bar e altri esercizi simili senza cucina, servizi di informa-
	zione e comunicazione, attività editoriali, edizione di li-
	bri, periodici ed altre attività editoriali, edizione di soft-
	ware, attività di produzione, post-produzione e distribuzione
	cinematografica, di video e di programmi televisivi, registra-
	zioni musicali e sonore, trasmissioni radiofoniche televisive,
	telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili, teleco-
	municazioni satellitari, produzione di software, consulenza
	informatica e attività connesse, elaborazione dei dati, ho-
	sting e attività connesse; portali web, attività di servizi
	finanziari, intermediazione monetaria, attività delle società
	di partecipazione, società fiduciarie, fondi e altre società
	simili, assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, atti-
	vità ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assi-
	curative e dei fondi pensione, attività di gestione dei fon-
	di, attività immobiliari, compravendita di beni immobili ef-
	fettuata su beni propri, affitto e gestione di immobili di

12 di 40

13 di 40

14 di 40

della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

· Soci lavoratori svantaggiati: Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio impre-

se identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 9) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti: se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

17 di 40

	convocata, in occasione della sua prossima successiva convoca-
	zione.
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-
	sione dei nuovi soci.
	ART. 10) Le quote dei soci cooperatori non possono essere ce-
	dute con effetto verso la società, se la cessione non è auto-
	rizzata dagli amministratori.
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'a-
	spirante acquirente, i requisiti personali da questi possedu-
	ti e il prezzo pattuito per la cessione.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-
	to della richiesta.Decorso tale termine, il socio è libero di
	trasferire la propria partecipazione e la società deve iscri-
	vere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti
	previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al so-
	cio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego
	il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-
	zione può proporre opposizione al tribunale.
	ART. 11) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a
	vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore del-
	la cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni

che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 12) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 13) Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;

b) la fusione o scissione;

c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;

d) il trasferimento della sede sociale all'estero;

e) la revoca dello stato di liquidazione;

f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;

g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci

	a norma dell'art. 2468 c.c.
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano
	perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più
	in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi so-
	ciali.
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-
	mandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla en-
	tro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i pre-
	supposti del recesso, gli amministratori devono darne immedia-
	ta comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal rice-
	vimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi
	il tribunale.
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto socia-
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-
	la domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra
	socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se
	comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusu-
	ra dell'esercizio successivo.
	ART. 14) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'e-
	scusione nei confronti del socio:
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rappor-
	to mutualistico;
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-
	cipazione alla società;

	3. nel caso indicato all'articolo 2531;
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base del-
	la deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclu-
	sione debbono essere comunicate al socio con lettera raccoman-
	data. Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-
	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta gior-
	ni dalla comunicazione.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	ART. 15) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto
	alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'ar-
	ticolo successivo.
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla socie-
	tà, subentrano nella partecipazione del socio
	deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappre-
	sentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la socie-
	tà consenta la divisione.
	ART. 16) Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bi-
	lancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,
	l'esclusione o la morte del socio.
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle

	somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle per-
	dite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche
	il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista
	nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad au-
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo
	2545-quinquies, terzo comma.
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dal-
	l'approvazione del bilancio.
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-
	ne della quota si è verificata.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termi-
	ne sono responsabili verso la società gli eredi del socio
	defunto. Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa
	non ha diritto, quali che siano le circostanze che determina-
	no lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione
	della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto
	a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.
	L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Ammi-
	nistrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esi-
	gibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti,

	esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla ri-
	serva ordinaria.
	TITOLO IV
	PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO
	ART. 17) Il patrimonio sociale è costituito:
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote del-
	le eccedenze attive di
	gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci re-
	ceduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali ap-
	porti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, do-
	nazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da
	chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al
	fine del raggiungimento degli scopi sociali;
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro
	fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari ri-
	schì, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimen-
	ti previsti dalla legge, investimenti
	o per acquisto di proprie quote.
	e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;
	Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci
	cooperatori né durante la vita della società né all'atto del-

	lo scioglimento.
	ART. 18) Il capitale sociale della cooperativa non è determi-
	nato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero
	illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non
	superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-
	to costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519
	2°c. del codice civile.
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nel-
	le forme previste dalla legge.
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta mo-
	tivata degli amministratori.
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre
	un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c. Se
	il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio
	la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convo-
	chino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.
	ART. 19) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo am-
	ministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i
	criteri stabiliti dalla legge.
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assem-
	blea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5
	del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 20) L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del presente statuto.

ART. 21) In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%.

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale

sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 22) Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

a) assemblea dei soci

b) consiglio di amministrazione o amministratore unico

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 23) L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dis-

senzienti.

ART. 24) Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 25) Spetta all'Assemblea:

	1. determinare le linee generali dell'attività della coopera-
	tiva;
	2. approvare i bilanci;
	3. distribuire gli utili;
	4. approvare i regolamenti interni;
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determina-
	re la misura dei relativi
	compensi;
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministra-
	tori e dei sindaci;
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla leg-
	ge alla sua competenza.
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa
	riservate dal presente statuto, nonchè sugli
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-
	presentano almeno un terzo dei voti complessivi della coopera-
	tiva ne abbiano fatto richiesta.
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita
	con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il
	50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a
	maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'assemblea de-
	libera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, su-
	gli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima,
	qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

29 di 40

30 di 40

dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

CAPO II

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 28) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a cinque. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

ART. 29) Il Consiglio di Amministrazione della società è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a

sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione. Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..

ART. 30) Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 31) La rappresentanza legale della società e la firma sociale, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualun-

que grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente:

a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;

b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;

c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice

Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

ART. 32) In alternativa al Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione e la gestione della società sono affidate ad un amministratore unico, che dura in carica per il periodo fissato dall'assemblea in sede di nomina (per tre esercizi o a tempo indeterminato) ed è rieleggibile: all'amministratore unico spettano la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART. 33) Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonchè quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ART. 34) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali. Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

ART. 35) Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del Collegio Sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 36) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimen-

37 di 40

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 40) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore

- NORMATIVA SULLA PRIVACY - I componenti dichiarano di aver richiesto e ricevuto oralmente informativa sul Regolamento Europeo nr. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), prendono atto che il "trattamento" dei "dati personali" avviene solo per adempiere obblighi legali derivanti dalla prestazione professionale richiesta e per il tempo stabilito dalle leggi, e prestano all'uopo ogni opportuno consenso. Dichiarano, inoltre, di aver consapevolezza sulla normativa prevista dal D.Lgs. nr. 231/2007 (Antiriciclaggio), e che lo scopo della presente operazione è quello dichiarato in atto,

non sussistendo ulteriori finalità in frode o contrarie a legge, anche ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, nr. 74 (sottrazione al pagamento delle imposte).

Il presente atto è stato da me Notaio letto alla comparente che lo ha approvato. Scritto da persona di mia fiducia a macchina su dieci fogli occupati per quaranta pagine fin qui. Sottoscritto alle ore dieci e quindici.

-Firmato: BELMONTE Emiliana - Anna Calvelli notaio

Io sottoscritta Calvelli Anna, Notaio in Rende, iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89,

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge

Si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 19 e 27-bis, tabella, D.P.R. 642/1972.

Rende 10 febbraio 2023